

Cosa Fare Dopo il Decesso di un Congiunto

Dopo la perdita di una persona cara, ci si trova purtroppo a dover affrontare una serie di problematiche prettamente burocratiche. Di seguito un elenco relativo al disbrigo di alcune pratiche post-decesso, contenente i casi più frequenti, che si verificano quando il congiunto era titolare di contratti.

ONERI DETRAIBILI - SPESE FUNEBRI

Nella dichiarazione dei redditi, per l'anno successivo a quello delle spese sostenute per onoranze e trasporto funebri, oneri cimiteriali per concessione, sepoltura, è possibile una detrazione d'imposta nella misura del 19% sull'importo complessivo di € 1.550,00 per ogni decesso. La detrazione spetta in ragione delle spese sostenute in dipendenza della morte di persone, senza alcun vincolo familiare consentendo di detrarre anche le spese funebri sostenute per persone senza legami di coniugio/parentela/affinità: ad esempio conviventi, coppie di fatto e persone affettivamente vicine. La detrazione può essere ripartita sul reddito di più persone qualora sul documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, sia annotata una dichiarazione (sottoscritta dall'intestatario) di ripartizione delle spese.

DENUNCIA DI SUCCESSIONE

La denuncia di successione è obbligatoria qualora la persona defunta lasci in eredità beni immobili (terreni e fabbricati) e deve essere presentata entro 1 anno dalla data del decesso dagli eredi, i quali devono pagare le imposte ipotecarie e catastali. Generalmente ci si affida ad un professionista del settore o ad uno studio, in tutti i casi la dichiarazione presentata da uno degli eredi ha effetto per tutti e non richiede l'intervento del notaio.

Documentazione necessaria per l'espletazione delle pratiche:

- certificato di morte;
- stato di famiglia del defunto alla data del decesso;
- stati di famiglia degli eredi;
 - atti di provenienza degli immobili (rogiti di compravendita, divisione, permuta, donazione, dichiarazioni di successione, sentenze di usucapione, ...);
- codice fiscale del defunto e degli eredi;
- eventuale testamento;
- ultima dichiarazione dei redditi del defunto (se presentata).

Il professionista potrà illustrare, sulla base delle disposizioni di legge, ogni dettaglio ed ogni opportunità in relazione ai beni oggetto della successione.

LA SUCCESSIONE EREDITARIA

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti, gli eredi. Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere informazioni al fine di non vedersi precludere la possibilità di rinunciare all'eredità. L'eredità può essere:

RIVOLTELLA S.r.l.

CASA FUNERARIA : Via U. Terracini, 14 – 24047 – Treviglio(Bg) – Tel. 0363.343391

Ufficio: Via G. Sangalli, 11 - 24047 – Treviglio (Bg) - Tel. 0363.302980 – fax 0363.302827

- Accettata in modo puro e semplice;
- Accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti e gli inabilitati; tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'inventario è l'elenco di debiti e crediti del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio. La redazione dell'inventario deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso);
- Rinunciata (il verbale di rinuncia all'eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso. La quota rinunciata spetta agli altri eredi. Il coniuge che rinuncia all'eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale. La rinuncia è preclusa se prima dell'adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto).

In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto spettano agli eredi legittimi. La legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento. Alcune persone hanno diritto per legge a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto ("riserva"). Essi sono i cosiddetti "legittimi" e sono: il coniuge, anche separato di fatto o consensualmente o giudizialmente ma senza colpa, i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali e, in assenza di figli o di nipoti, gli ascendenti (i genitori). Se non c'è testamento, la legge indica quali sono i parenti cui spetta l'eredità (successione legittima). In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado. In assenza di successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.

ADEMPIMENTI FISCALI

Gli eredi rispondono degli adempimenti fiscali in essere della persona defunta e ne danno comunicazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competente. Uno solo degli eredi presenta la dichiarazione dei redditi per conto del defunto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi

IL LAVORO E L'IMPIEGO

In caso di decesso di un lavoratore dipendente, bisogna innanzitutto informare il datore di lavoro e l'ufficio del lavoro. Gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso, ...). Il diritto degli eredi a richiedere tali somme si prescrive in 5 anni dalla data di morte. Occorre verificare il diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute; il diritto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio

LE ASSICURAZIONI

Pur non esistendo termini perentori è comunque consigliabile rivolgersi tempestivamente alla compagnia assicuratrice per le opportune verifiche. Dopo accurata ricerca si dovrà procedere ad informare la compagnia di assicurazione in merito al decesso della persona interessata. Gli eredi hanno anche l'obbligo di effettuare il cambio di intestazione dell'assicurazione Rc auto, che avverrà solo previo presentazione del libretto di circolazione modificato dal Pubblico Registro (PRA) con indicazione di tutti gli eredi, o di uno solo degli eredi, e con relativo documento di decesso della persona contraente. In merito alle assicurazioni sulla

RIVOLTELLA S.r.l.

CASA FUNERARIA : Via U. Terracini, 14 – 24047 – Treviglio(Bg) – Tel. 0363.343391

Ufficio: Via G. Sangalli, 11 - 24047 – Treviglio (Bg) - Tel. 0363.302980 – fax 0363.302827

vita occorre presentare immediata denuncia alla società assicuratrice e attendere le disposizioni conseguenti. Sarà bene ricordare che i premi di queste assicurazioni non sono tassabili e che, quindi, non devono essere riportati nelle dichiarazioni di successione. Nel caso il defunto avesse sottoscritto una polizza in forma "temporanea caso morte" presso un qualsiasi istituto assicurativo (non bancario), gli eredi possono ricevere relativa liquidazione del capitale totalmente esente da tasse.

CANONE RAI

In merito al canone Rai occorre comunicare (con lettera alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sportello Abbonamenti TV - casella postale 22, 10121 Torino) il decesso del titolare e la variazione di abbonamento. L'erede dovrà chiedere il passaggio a proprio nome o, se è già intestatario di un abbonamento, l'annullamento di quello del defunto indicando luogo e data del decesso.

LE UTENZE: enel, telefonia, gas metano, acqua , etc.

Non sono previsti termini temporali perentori per il subentro nell'intestazione di bollette, tasse e contratti legati agli immobili, ma si consiglia di provvedervi in tempi brevi.

- Disdetta del contratto: telefonare al numero verde indicato nelle bollette e trasmettere le informazioni richieste. Per le utenze locali presentarsi agli uffici di zona con l'ultima bolletta e lettura del contatore;
- Subentro al contratto: prima di procedere, come per la disdetta, a contattare il gestore, munirsi del codice fiscale dell'interessato al subentro;

GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Se il deceduto era un pensionato **Inps**, l'erede deve presentare all'ufficio di competenza territoriale che eroga la pensione, il certificato di morte, la fotocopia della carta d'identità del defunto e la copia del testamento autenticato (se esiste) dando disposizione all'Ente per effettuare il conguaglio a nome suo.

Di norma questa comunicazione dovrebbe arrivare dal medico che ha decretato il decesso, ma è sempre meglio controllare.

Pensione di reversibilità In caso di decesso di un lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso, ...). Gli eredi che hanno diritto alla reversibilità della pensione possono rivolgersi agli Istituti preposti (Inps, ...) o ad un Patronato.

Riscatto per premorienza nella previdenza integrativa È il capitale previdenziale che il lavoratore cumula nel fondo di previdenza integrativa. Alla morte può essere riscattato dagli eredi, è consigliabile presentare la domanda il più presto possibile e non oltre i 5 anni dalla data di morte.

Rendita Inail La rendita è un assegno che compete agli eredi se il decesso è derivato da infortunio sul lavoro, da infortunio in itinere o da malattia professionale. L'assegno funerario è liquidabile dall'Inail a tutti coloro che dimostrano di aver sostenuto le spese funebri, anche se non c'è diritto a rendita. È consigliabile presentare la domanda il più presto possibile e comunque non oltre 3 anni dal decesso oppure entro 90 giorni dalla comunicazione Inail che informa i familiari sul possibile diritto alla rendita.

RIVOLTELLA S.r.l.

CASA FUNERARIA : Via U. Terracini, 14 – 24047 – Treviglio(Bg) – Tel. 0363.343391

Ufficio: Via G. Sangalli, 11 - 24047 – Treviglio (Bg) - Tel. 0363.302980 – fax 0363.302827

GLI ISTITUTI DI CREDITO

Si consiglia di contattare tempestivamente l'istituto di credito al quale dovranno essere riconsegnati gli assegni non utilizzati dal deceduto, i bancomat, le carte di credito. Le posizioni bancarie e postali intestate al defunto possono essere volturate a nome degli eredi. La firma per la chiusura di un conto corrente costituisce "accettazione tacita di eredità", quindi preclude la possibilità di optare per la rinuncia. Se il defunto era titolare di un conto corrente occorre comunicare il decesso alla banca che provvede immediatamente al blocco. Occorre poi presentare la documentazione richiesta (tra cui il certificato di morte e la copia autenticata del testamento, se c'è) per ottenere lo sblocco e per procedere alla divisione del saldo tra gli eredi. Lo stesso accade per i conti titoli collegati al conto corrente principale. Per i libretti di risparmio al portatore, il possessore ne può riscuotere sempre il saldo. I conti personali del defunto sono immediatamente ed automaticamente bloccati. Le procure sottoscritte cessano la propria efficacia al momento del decesso, ad eccezione delle procure esplicitamente finalizzate al post-mortem. Per il C/C intestato al defunto, il saldo può essere riscosso solo per successione. Per il C/C con firma congiunta, se un intestatario muore il saldo si ritira solo per successione. Per il C/C con firma disgiunta di due o più persone, se un intestatario muore, il saldo si ritira solo per successione; è possibile per gli altri intestatari, prima dell'evento luttuoso, fare un prelievo. Oltre al certificato di morte l'Istituto di credito fornirà tutti i dettagli in relazione alla documentazione necessaria per le diverse operazioni. Gli Istituti possono chiedere:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eredi;
- atto notorio attestante gli eredi che può essere predisposto da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale.

Per il mutuo, gli eredi di un soggetto intestatario o contestatario hanno l'obbligo di effettuare l'accollo presso l'istituto che ha concesso il mutuo. L'accollo consente agli eredi, se in possesso dei requisiti soggettivi, di fruire in sede di dichiarazione dei redditi della detrazione d'imposta. Non esiste un termine perentorio, tuttavia per non perdere la detraibilità è bene effettuare l'accollo tempestivamente. Se all'atto della stipula del mutuo il mutuatario poi defunto avesse sottoscritto un'assicurazione presso lo stesso istituto bancario per "premorienza mutuatari o temporanea caso morte" ,in caso di decesso, salvo particolari eccezioni, la quota residua di sua competenza si estingue.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Edifici di proprietà privata. In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso; il decesso del proprietario non produce conseguenze.

Edifici di proprietà pubblica. In caso di morte del conduttore di norma al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE O COOPERATIVE

La trasmissibilità agli eredi delle quote di partecipazione possedute dal defunto è regolata dall'atto costitutivo della società. Gli eredi possono avere diritto alla liquidazione della partecipazione oppure subentrare nella società al posto del deceduto.

RIVOLTELLA S.r.l.

CASA FUNERARIA : Via U. Terracini, 14 – 24047 – Treviglio(Bg) – Tel. 0363.343391

Ufficio: Via G. Sangalli, 11 - 24047 – Treviglio (Bg) - Tel. 0363.302980 – fax 0363.302827

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ VEICOLI ISCRITTI AL PRA

Il veicolo lasciato dal defunto non deve essere inserito nella dichiarazione di successione, ma bisogna modificarne l'intestazione al Pubblico Registro Automobilistico trascrivendo negli archivi l'accettazione di eredità e aggiornando la carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile. Occorre presentarsi presso gli uffici dell'ACI o agenzia pratiche automobilistiche, con la documentazione riguardante il defunto, il veicolo, gli eredi, e l'eventuale testamento. In caso di più eredi, se si vuole intestare il veicolo a uno solo di essi le trascrizioni sono due: iscrivere il mezzo a nome di tutti gli eredi e poi trascriverlo a favore del solo a cui verrà intestato. Non esiste un termine perentorio dal momento del decesso; è tuttavia consigliabile, soprattutto se il veicolo è in circolazione, effettuarlo in tempi brevi.

POSSESSO DI ARMI

Qualora non si decida di venderle o di consegnarle ai competenti organi della Difesa, dare immediata comunicazione alla questura e chiedere apposita autorizzazione a conservarle. Ottenuto il nullaosta si provvederà a fare la denuncia di detenzione di armi in carta bollata.

I DATI RACCOLTI NEL PRESENTE OPUSCOLO SONO STATI FORNITI DAGLI UFFICI COMPETENTI.

**E' PERO' POSSIBILE CHE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA POSSA VARIARE A CAUSA DEL DIVERSO
AMBITO TERRITORIALE**